



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 28/GST del 14 marzo 2023

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/ 3/2023 AC SANT ANTONIO ABATE1971 - NAPOLI UNITED

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo presentato dalla Società Napoli United in data 06.03.2022; rilevato che lo stesso non è stato notificato alla società controparte, come previsto dall'art. 67 C.G.S., né contiene la necessaria dichiarazione in ordine al contributo d'accesso alla giustizia sportiva (e, comunque, non risulta fornita la prova dell'avvenuto versamento dello stesso); rilevato, inoltre, che a tale preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo, in violazione del citato art. 67 C.G.S.; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 CGS, dichiara improcedibile l'impugnazione proposta dalla Società Napoli United e, per l'effetto, conferma il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società S. Antonio Abate 1971; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/ 3/2023 SAPRI CALCIO GDP - GRUPPO SPORTIVO HERAJON

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannuncio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società ASD Sapri Calcio GDP, con il quale la reclamante richiedeva la ripetizione della gara per manifesto errore tecnico del DDG che disattendendo la regola n. 6 del gioco del calcio, ha provocato un irregolare svolgimento della gara, falsandone di conseguenza il risultato finale; - viste le controdeduzioni inoltrate, nei termini dalla Società reclamata Gruppo Sportivo Herajon; - vista la regolarità delle comunicazioni effettuate, ex art. 67 6^ comma del Codice di Giustizia Sportiva, alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso; - rilevato che i mezzi di prova allegati al ricorso sono contrari a quelli ammissibili ex art. 58 2^ comma del C.G.S.; rilevato che il DDG, in esito a convocazione innanzi allo scrivente Giudice Sportivo Territoriale

,disposta ex art. 50 4^a comma del CGS, ha così precisato " confermo preliminarmente il contenuto del referto; ho comunicato l'infortunio dell'AA2 ai capitani ed ai dirigenti di ambedue le Società; questi ultimi hanno preliminarmente chiesto disponibilità ad eventuali DDG presenti sugli spalti; non avendo ottenuto risposta, comunicavo loro di inserire gli assistenti di parte; i dirigenti vi provvedevano; durante il primo tempo, l'AA1 dell' ASD Sapri Calcio GDP si è seduto in panchina del Sapri e confermo che si trattasse dell'AA1 dell' ASD Sapri Calcio GDP; il tutto è durato qualche minuto; nulla ho da aggiungere"; - rilevato che, a parere dello scrivente, così come previsto dall'art. 10 5^a comma CGS, i pochi minuti in cui l'assistente di parte della società ASD Sapri Calcio GDP si era accomodato in panchina, certamente non possono giustificare la regolarità dello svolgimento della gara; - visto l'art. 10 5^a comma lettera a).

P.Q.M.

a) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara lo svolgimento regolare della gara ; b) omologa il risultato della gara di 0/2 a favore della Società Gruppo Sportivo Herajon, conseguito sul tdg; c) Conferma i provvedimenti disciplinari pubblicati sul relativo C.U.;

d) Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Maurizio La Duca

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/ 3/2023 S.ANDREA DEL PIZZONE - SAN NICOLA CALCIO 2009

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, visti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società San Nicola Calcio 2009; rilevato che il reclamo è pervenuto in data 10/03/2023 e quindi oltre il termine di tre giorni feriali dalla disputa della gara (ex art.67 CGS)avvenuta in data 04/03/2023; rilevato inoltre che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, richiedendo l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e quindi essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito P.Q.M. dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, visti gli atti ufficiali di gara rilevato che la società San Nicola Calcio 2009 abbandonava spontaneamente il terreno di gioco al 44 minuto del Secondo Tempo di gioco, per presunte offese a sfondo razziale (non udite dal DDG, come da quest'ultimo relazionato nel referto di gara che fa piena prova), infligge alla società San Nicola Calcio 2009 in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2 e art.10 CGS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società S. Andrea del Pizzone nonché l'ammenda di euro 100,00 in considerazione della prima rinuncia nonché la penalizzazione di un pt.1 in classifica, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL 5/ 3/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/ 3/2023 GIOVE ACADEMY – ATLANTIS

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Giove Academy avverso la regolarità della gara in epigrafe con cui è stata censurata la posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore n.14 della società Atlantis sig. De Luca Michele; quest'ultimo, in tesi della reclamante, risulterebbe squalificato giusto C.U. n.120 del 2/03/2023 pag.1395, e pertanto non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti va rilevato che dalla lettura del predetto C.U. il calciatore in parola (De Luca Michele nato il 23/10/2002) risulta effettivamente squalificato per recidività in ammonizione quinta infrazione e che quest'ultimo risulta aver partecipato alla gara oggetto di reclamo essendo stato

inserito in distinta di gara ed essendo entrato in campo al primo minuto del secondo tempo di gioco al posto del sig. Baratti Enrico n.8; è indubbio che De Luca Michele non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo; PQM dato atto della presente comunicazione alla parti ex art.67 comma 6 delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Giove Academy; squalifica il calciatore De Luca Michele per n.1 gara effettiva inoltre inibisce il dirigente accompagnatore sig. Perrella Gianni fino al 23/03/2023 nonché l'ammenda di euro 100,00 per quanto in narrativa. Nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL 4/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAN NICOLA CALCIO 2009

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

SAN NICOLA CALCIO 2009 1

AMMENDA

Euro 100,00 SAN NICOLA CALCIO 2009

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ATLANTIS

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2023

PERRELLA GIANNI (ATLANTIS)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCA MICHELE (ATLANTIS)

Publicato in NAPOLI il 14 marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli